

Capitolo I

Il Regolamento europeo sulla IA come parte integrante della normativa UE per il decennio digitale europeo 2030

di *Franco Pizzetti*

SOMMARIO: 1. L'AI Act come passo per la costruzione dello spazio unico europeo. – 2. L'AI Act nel quadro della bussola per il decennio digitale dell'UE. – 3. Il rafforzamento del ruolo della Commissione e quindi dell'UE. – 4. Il posto dell'AI Act nel quadro normativo dell'UE. – 5. La valutazione dei rischi nel quadro dello sviluppo della realtà digitale: luci ed ombre.

1. L'AI Act come passo per la costruzione dello spazio unico europeo

Questo volume è dedicato a “La regolazione europea dell’Intelligenza Artificiale nella società digitale” e per questo i diversi contributi in esso contenuti analizzano sotto molteplici profili il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato in via definitiva il 14 maggio 2024, che stabilisce “regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i precedenti Regolamenti CE 2008/300, UE 2013/167, UE 2013/168, UE 2018/858, UE 2018/1139 e UE 2019/2144 nonché le Direttive UE 2014/90, UE 2016/797 e UE 2020/1828”.

Basta questa intestazione, col richiamo ai numerosi atti normativi comunitari e unionali, per avvertirci che il Regolamento IA, ancorché presentato come la prima regolazione sulla Intelligenza Artificiale, con un obiettivo di regolazione a livello sovranazionale e potenzialmente globale, costituisce prima di tutto, e soprattutto, un importante passo avanti sulla via della costruzione dello spazio unico digitale europeo. Inoltre, si configura al pari dei numerosi atti regolatori approvati dall’Unione nel 2024, come una parte fondamentale dell’attuazione della Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2022, che ha stabilito il Programma strategico per il decennio digitale europeo 2020/2030.

Che poi lo stesso programma europeo al 2030, con la conseguente cascata di atti normativi che comporta, avesse anche, e fin dall’origine, l’obbiettivo di

dar vita a una regolazione complessa e molto ampia della società digitale, che potesse espandersi ben oltre le frontiere dell'Unione estendendo il c.d. "Bruxelles Effect", già verificatosi con il GDPR, anche a un ambito in prospettiva tendenzialmente globale è certamente vero. Ne sono prova le regole contenute nel DSA e nel DGA che è previsto si applichino a tutti i fornitori di servizi che, indipendentemente da dove abbiano la sede, erogano le loro prestazioni a soggetti operanti nell'Unione europea.

È certamente vero, dunque, che nell'elaborare l'AI Act la UE mirava a stabilire regole a carattere generale e potenzialmente applicabili su scala globale per le nuove tecnologie che raggruppiamo sotto il nome di Intelligenza Artificiale. Tuttavia è altrettanto vero che l'AI Act è prima di tutto uno strumento regolatorio relativo all'uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale all'interno dello Spazio Unico Digitale Europeo. In tal senso si iscrive nella prospettiva del decennio digitale europeo, come definito nella Decisione del 2022.

2. L'AI Act nel quadro della bussola per il decennio digitale dell'UE

L'aspetto appena indicato è molto importante. Infatti è generalizzata l'idea, certamente molto fondata, che la regolazione digitale della UE abbia come ragione prima e principale quella di garantire un quadro economico europeo pienamente compatibile con lo spazio unico economico europeo che, come sappiamo, è alla base stessa delle Comunità europee, prima, e della Unione europea poi. Un aspetto, questo, fondamentale perché ci dice che la regolazione digitale unionale ha certamente una delle sue ragioni di fondo nel garantire che anche i servizi e le attività economiche che operano nello spazio digitale si uniformino a regole che le rendono affidabili in tutto lo spazio economico europeo mantenendone così quell'unità che, appunto, è alla base stessa dell'Unione.

Tuttavia, se si ritiene che la normazione digitale unionale si fondi solo sullo spazio unico europeo come spazio economico ci si trova di fronte alla difficoltà di conciliare la nuova regolazione con i valori fondamentali della UE che, come il GDPR insegna, hanno la loro radice nella libertà di circolazione dei dati pur nel quadro della tutela dei diritti fondamentali delle persone e, in ultima analisi, della società europea nel suo complesso.

Ora, se la nuova normativa europea relativa alla regolazione delle tecnologie e dei servizi digitali avesse come unico fondamento la tutela dello spazio unico economico della UE, è evidente che, affermazioni retoriche a parte, sarebbe sempre più arduo conciliare la normazione nell'ambito digitale con la tutela dei diritti fondamentali dell'Unione.

Infatti si accetterebbe come necessaria la coesistenza di due diverse prospettive: la prima, la tutela dei diritti fondamentali dell'Unione come difesa dei valori europei e dei diritti dei suoi cittadini; la seconda, la regolazione del mercato digitale per garantire lo spazio unico economico europeo.

La conseguenza, quasi inevitabile e già evidente oggi, sarebbe quella di considerare sempre più i dati come merce commerciabile e scambiabile. Questo implicherebbe legare la tutela dei diritti fondamentali alla elaborazione di norme unionali solide e robuste, capaci di regolamentare lo scambio dei dati intesi come merce, facendo dunque coincidere la tutela dei diritti fondamentali legati ai dati nel mondo digitale con la regolazione del mercato digitale dei dati.

Non mancano del resto, sia nella regolazione unionale che nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, aperture a questa prospettiva, del tutto comprensibili se si tiene conto che anche già nel GDPR la tutela dei dati personali era legata all'affermata e perseguita libera circolazione dei dati nel mondo digitale.

Tuttavia una conclusione di tal genere, specialmente se assolutizzata, condurrebbe inevitabilmente a mettere in secondo piano la tutela dei diritti fondamentali nello spazio digitale rispetto alla regolazione delle attività economiche che fanno parte del mercato digitale e, per l'Europa, dello spazio unico digitale europeo.

Se, invece, si tiene nel debito conto che tutta l'attività regolatoria unionale va inserita nella visione della Unione che la Commissione ha definito già nella Comunicazione del 9 marzo 2021 intitolata "Bussola per il decennio digitale 2030. Il modello europeo per il decennio digitale", della quale la Comunicazione sul "Programma strategico per il decennio digitale 2030" del 30 novembre 2022 è una prima conseguenza, allora è più facile comprendere che tutta la normazione unionale degli ultimi anni va vista e valutata nel quadro della visione che l'Unione ha del futuro del mondo digitale. In questo quadro la regolazione che l'Unione sta adottando sarebbe giustificata prima di tutto, e soprattutto, dalla volontà di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini europei nello "spazio digitale" e non solo nel "mercato digitale".

Detto in altre parole, con le due Comunicazioni legate al decennio digitale e con la regolazione ad esse collegata, l'Unione sembra aver voluto dimostrare non solo di voler difendere, anche nel mondo digitale, lo spazio unico economico europeo, ma di voler costruire anche un ordinamento giuridico adeguato al mondo digitale *tout court*. In questo quadro, di conseguenza, ha posto alla base del nuovo ordinamento *in fieri* la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini come manifestazione prima ed essenziale della volontà di costruire un sistema digitale rispettoso degli esseri umani, dei loro valori e dei loro diritti.

È chiaro che in questa prospettiva anche il tante volte riaffermato antropocentrismo della visione europea della regolazione digitale cessa di essere un parametro puramente etico per diventare, invece, un elemento essenziale della interpretazione di tutta la normativa in materia digitale della UE.

Grazie al principio basilico dell'antropocentrismo, costantemente riaffermato dall'Unione, diventa evidente che tutta la regolazione unionale in materia digitale deve essere interpretata in modo da renderla conforme e coerente con i diritti e le esigenze degli esseri umani.